



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10959 del 2008, proposto da:
Nuova Croce Verde Romana S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Kristian Cosmi
e Antonio Mercuri, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,
via Leone IV, 38;

contro

Azienda Sanitaria Usl RM/B, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Micheli, con domicilio eletto
presso il medesimo in Roma, via Filippo Meda, 35; Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso
la stessa domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, Direzione Generale Motorizzazione Civile -
Dipartimento Trasporti Terrestri, n.c.;

nei confronti di

Tra. Ser S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zuccheretti e Michela Zuccheretti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gregorio VII, 382;

per l'annullamento

della delibera del Direttore Generale n. 997 del 4.8.2008, con cui la ASL Roma/B ha aggiudicato alla controinteressata Tra. Ser S.r.l. la gara per il servizio triennale di trasporto di materiale biologico e stupefacenti per le esigenze della medesima ASL con decorrenza 1.9.2008, provvedimento conosciuto per effetto della comunicazione dell'ASL RM/B prot. N. 30165 dell'11.8.2008;

del conseguente contratto stipulato per il servizio de quo;

del provvedimento con cui il Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione civile, ai sensi dell'art. 177 del codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) ha riconosciuto alla predetta controinteressata l'idoneità al servizio per il trasporto del sangue e del materiale biologico, consentendo alla stessa di munire i veicoli con dispositivi supplementari di segnalazione acustica e visiva;

di ogni eventuale atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

nonché per il risarcimento

di tutti i danni diretti e indiretti patiti dalla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti impugnati e del comportamento tenuto dalle Amministrazioni resistenti;

nonché per l'annullamento e la declaratoria della illegittimità

del diniego della Regione Lazio sulla istanza di accesso presentata da

parte ricorrente con atto notificato il 31.3.2009 e per l'effetto per la emanazione dell'ordine di consentire l'accesso immediato, rilasciando copia di tutta la documentazione e degli eventuali provvedimenti, anche interni o istruttori, relativi al rilascio della autorizzazione ex L. R. n. 49 del 1989 in favore della Tra. Ser S.r.l., indicando, in particolare, la data di rilascio dell'eventuale autorizzazione e della conseguente inclusione della predetta società nelle liste di quelle autorizzate dalla Regione Lazio per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Usl RM/B e di Soc. Tra.Ser a r.l. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, la Società istante premesso di aver presentato offerte per l'aggiudicazione del servizio di cui ai lotti nn. 1 e 2 della gara d'appalto bandita dall'ASL RM B, aventi ad oggetto rispettivamente il servizio di trasporto di materiale biologico dai centri

trasfusionali della Regione Lazio all'Ospedale Pertini di Roma ed il servizio di trasporto di materiale biologico presso i laboratori di analisi siti nel territorio dell'Azienda committente, esponeva che con comunicazione del 2.10.2007 era stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione all'aggiudicazione del lotto n. 2 per mancato raggiungimento dei requisiti economici. Al riguardo la Società interessata precisava che l'amministrazione aveva erroneamente considerato i requisiti economici, anziché per ogni lotto, cumulativamente, ossia sommando gli stessi e ritenendo che dovessero essere posseduti dalle concorrenti con riferimento ai singoli lotti. In riferimento ai provvedimenti impugnati, l'istante proponeva i seguenti motivi di illegittimità:

1 – violazione e falsa applicazione dell'art. 177 del Codice della strada e dei principi di cui alla l. reg. Lazio n. 49 del 1989; disapplicazione della *lex specialis* per violazione del capitolato d'oneri (art. 2 del disciplinare tecnico per il lotto 1, di cui alla pag. 17 dell'all. 1), poiché i veicoli della controinteressata non potevano essere assimilati alle autoambulanze, non essendo inclusi nell'apposito elenco della Regione Lazio contenente l'indicazione dei soggetti abilitati al trasporto di malati ed infermi, nonché di plasma e organi;

2 – ulteriore violazione delle disposizioni citate sopra ed eccesso di potere, essendo la controinteressata riuscita ad ottenere il permesso per l'installazione dei dispositivi di segnalazione acustica pur in mancanza dell'iscrizione nelle liste delle società autorizzate dalla Regione al trasporto sanitario, ai fini di ottemperare alla prescrizione

di cui all'art. 2 del disciplinare tecnico per il lotto 1.

L'interessata, pertanto, chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati e formulava domanda di risarcimento del danno causato dal comportamento della pubblica amministrazione.

Si costituivano la AUSL RM/B ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito la reiezione dello stesso.

Si costituiva, altresì, la controinteressata resistendo alle pretese avversarie.

Con ordinanza del 17.12.2008, questo Tribunale respingeva l'istanza cautelare.

Successivamente, a seguito di istanza di accesso agli atti, la ricorrente chiedeva tutta la documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1. reg. n. 49 del 1989 a favore della controinteressata. Tale istanza era respinta da questa Sezione con ordinanza n. 1330 del 2009, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 4068 del 2010, con la quale si disponeva a carico della Regione Lazio l'esibizione dei documenti richiesti.

All'udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – In via del tutto preliminare, deve osservarsi che l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione per l'aggiudicazione del lotto 2 non costituisce oggetto del presente gravame, mancando la proposizione di specifici motivi a riguardo, sicchè appaiono irrilevanti le considerazioni in ordine alla asserita illegittimità dell'operato della

commissione. Peraltro, va notato che, per stessa ammissione della ricorrente, la comunicazione della predetta esclusione risale all'ottobre 2007, risultando, dunque, ormai ampiamente decorso il termine di decadenza per proporre il ricorso.

2 – Ancora, preliminarmente ad ogni valutazione di merito, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata in memoria dall'amministrazione.

In primo luogo deve escludersi la sussistenza di una posizione giuridica qualificata in ordine all'aggiudicazione del lotto 2, proprio in ragione della mancata partecipazione alla gara, come sopra precisato. Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, *“l'esclusione”* della concorrente determina *“la conseguente insussistenza di qualsivoglia interesse a censurare ipotetici vizi o irregolarità verificatisi”* nella successiva valutazione delle offerte (C.d.S ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155).

Il concorrente escluso dalla gara, dunque, non può contestarne i risultati, se prima non dimostra l'illegittimità della sua esclusione. Nella fattispecie all'esame, appare evidente come l'esclusione non sia stata censurata nei termini e non possa, pertanto, più essere contestata.

In relazione all'altro lotto, va precisato che dalla documentazione in atti (all. 3 al ricorso) emerge che la Società ricorrente ha ommesso di trasmettere la documentazione richiesta con nota del 23.6.2008 poiché era risultata seconda classificata in relazione al lotto 1, con la conseguenza che l'amministrazione aveva proceduto alla restituzione

della polizza fideiussoria rilasciata come deposito cauzionale provvisorio.

Nella specie, quindi, ha trovato applicazione l'art. 48, comma 2, del codice dei contratti pubblici che prevede che l'amministrazione provveda a chiedere alla prima e seconda classificata la prova del possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Per quanto sopra esposto, deve essere condivisa l'eccezione pregiudiziale di difetto di interesse anche con riferimento al lotto 1 - proposta dalla AUSL resistente - non avendo l'istante dimostrato il possesso dei requisiti sopra indicati.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) complessive, da dividersi in parti uguali tra le amministrazioni costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite a favore delle amministrazioni costituite nella misura determinata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio
2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)